

**LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA RAGIONEVOLEZZA
DELLA CONFISCA ALLARGATA.
VERSO UNA RIVALUTAZIONE DEL CONCETTO DI SPROPORZIONE?**

Nota a [Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 33, Pres. Grossi, Est. Modugno](#)

di Stefano Finocchiaro

Abstract. *Il contributo rappresenta un commento a prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2018, con cui è stata dichiarata ragionevole, al metro dell'art. 3 Cost., l'inclusione del delitto di ricettazione nel catalogo dei reati-presupposto della confisca allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992. Viene illustrato il percorso motivazionale della pronuncia, mettendosi in luce come la Corte dimostri di condividere gli orientamenti più garantistici della recente giurisprudenza di legittimità, e lasci trasparire una sempre più vistosa equiparazione tra tale misura e la confisca di prevenzione di cui al c.d. codice antimafia. Il contributo si sofferma, in particolare, sull'inedita valutazione in concreto circa la rispondenza del reato alla ratio dell'art. 12-sexies, che la Corte demanda al giudice. Vi si scorge un passo verso il riconoscimento della valenza processuale del concetto di "sproporzione", non più quale presupposto oggettivo autonomo della confisca, bensì quale indizio sul quale si regge l'accertamento presuntivo circa l'origine illecita dell'arricchimento.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I termini della questione. – 3. La pronuncia della Corte. – 4. Alcune riflessioni a prima lettura. – 4.1. Il giudizio in concreto demandato al giudice e il volto 'processuale' della sproporzione. – 4.2. La qualificazione del concetto di 'sproporzione'. – 4.3. Conclusione: verso uno statuto garantistico unitario per la confisca allargata e la confisca di prevenzione?.

1. Premessa.

Con la sentenza n. 33, depositata lo scorso 21 febbraio 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 nella parte in cui include il delitto di *ricettazione* tra i reati per i quali è prevista l'applicazione della confisca c.d. allargata, o per sproporzione, disciplinata dalla norma stessa.

La sentenza presenta profili di grande interesse, e di parziale novità per l'attuale dibattito che circonda gli strumenti di contrasto patrimoniale della criminalità

economica. Prima di svolgere alcune riflessioni al riguardo, inquadrriamo però meglio la questione in esame e ripercorriamo l'iter decisionale della Consulta.

2. I termini della questione.

La questione di legittimità dell'art. 12-*sexies* era stata sollevata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria che, in veste di giudice dell'esecuzione, si trovava a dover applicare tale misura ablatoria nei confronti di vari cespiti mobiliari (pari, nel complesso, ad oltre 170.000 euro), riconducibili a una persona condannata con sentenza irrevocabile per il delitto di ricettazione. Cespiti il cui valore risultava ingiustificatamente sproporzionato rispetto alla capacità reddituale del condannato e del suo nucleo familiare, che si attestava attorno a una media di 12.000 euro lordi annui.

I giudici rimettenti non dubitavano della legittimità costituzionale (già in passato affermata dalla Consulta¹) del modello di confisca previsto dalla norma, ossia del meccanismo attraverso il quale si permette l'ablazione del patrimonio nella disponibilità del condannato che risulti sproporzionato al suo reddito o all'attività economica svolta, e che questi non sia in grado di giustificare.

Ritenevano, tuttavia, che tale meccanismo presuntivo fosse legittimo solamente in relazione a delitti usualmente perpetrati "in forma quasi professionale" e che si pongono come fonte ordinaria di un illecito accumulo di ricchezza.

Tale circostanza sarebbe ravvisabile in riferimento a fattispecie criminosi quali l'associazione di tipo mafioso, il traffico di stupefacenti, l'estorsione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'usura, la corruzione, il riciclaggio, etc., che parimenti rappresentano reati presupposto della confisca di cui all'art. 12-*sexies*.

Lo stesso non potrebbe dirsi, invece, in rapporto al delitto di *ricettazione*, che risulta non solo ampiamente diffuso, ma presenta, altresì, una casistica estremamente varia, "sia sul piano della criminogenesi che sul piano del modello di agente tipo". Alla luce dell'esperienza giudiziaria, infatti, gli autori di ricettazione si presentano spesso come persone che hanno commesso il reato "estemporaneamente", procurandosi cose di origine delittuosa sul mercato nero solo per realizzare un risparmio di spesa o per acquisire beni fuori dalla loro portata economica o legale, o per altre innumerevoli ragioni.

Il reato di ricettazione, insomma, si paleserebbe altamente eterogeneo rispetto al novero di reati per i quali l'art. 12-*sexies* consente la confisca. Da ciò il dubbio di legittimità della norma rispetto all'art. 3 Cost. per l'irragionevole assimilazione, ed equiparazione sul piano del trattamento, del predetto reato agli altri gravi delitti indicati dalla norma censurata, rispetto ai quali la presunzione di cui si avvale la disposizione apparirebbe invece razionalmente giustificata alla luce delle caratteristiche della condotta incriminata.

¹ Cfr. Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18, Pres. Ferri, Est. Vassalli.

3. La pronuncia della Corte.

La Corte costituzionale dichiara *non fondata* la questione sulla scorta di vari argomenti, che possiamo sintetizzare nel modo seguente.

i) In primo luogo si osserva che la ricettazione, in quanto reato contro il patrimonio, resta per sua natura un delitto idoneo a determinare un'*illecita accumulazione di ricchezza* e suscettibile, sul piano sociologico, di essere perpetrato (anche) in forma "professionale", o comunque "continuativa", in modo simile al reato di riciclaggio.

ii) Inoltre la Corte rammenta che non è la mera condanna per quel reato a far scattare la confisca, essendo invece necessario un ulteriore importante requisito, vale a dire la *sproporzione* tra i beni che s'intende confiscare e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso. Tale requisito, che è l'accusa a dover provare, non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno *squilibrio incongruo e significativo*, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni, in linea con i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità. È solo questa discrepanza, osserva la Corte, a integrare la condizione in presenza della quale si presume "*che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone*". Una presunzione che si è resa necessaria per superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica", consistenti nella dimostrazione dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna.

iii) D'altronde, si aggiunge, tale presunzione è solo *relativa*, rimanendo al condannato la facoltà di superarla tramite la giustificazione della provenienza dei cespiti. Facoltà, peraltro, che può essere esercitata mediante una mera *allegazione* di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni, con ciò evitandosi anche un'inversione dell'onere della prova².

iv) Ancora, a circoscrivere l'estensione di tale presunzione relativa interviene l'accorgimento, di matrice giurisprudenziale, della c.d. "*ragionevolezza temporale*". Invero, fa notare la Corte, i più recenti orientamenti della Cassazione tendono a ritenere che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare eccessivamente lontano dall'epoca di realizzazione del reato per cui è intervenuta condanna, risultando altrimenti illegittima la presunzione di origine del bene stesso da

² Cfr. Cass. n. 920 del 2004. Per osservazioni simili della Corte costituzionale in tema di onere di allegazione e inversione dell'onere della prova cfr. anche Corte cost. n. 225 del 2008, in cui è stata esclusa l'illegittimità dell'art. 707 c.p. che punisce il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna³.

A questa tesi interpretativa farebbe da *pendant*, in materia di confisca di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011, quella della “*correlazione temporale*” tra acquisto del bene e manifestazione della pericolosità sociale, di recente affermata dalle Sezioni Unite *Spinelli*⁴.

In ambo i casi l'accorgimento servirebbe a evitare una abnorme dilatazione del raggio d'azione della confisca, che altrimenti coinvolgerebbe l'intera vita della persona, pregiudicandone altresì le prerogative difensive, essendo per chiunque assai arduo giustificare gli acquisti di un'intera esistenza.

Inoltre – aggiunge la Consulta – tale “*fascia di ragionevolezza temporale*”, entro cui può operare la presunzione insita nella norma, andrebbe determinata tenendo conto anche delle “*diverse caratteristiche della singola vicenda concreta*” e, dunque, del “*grado di pericolosità sociale che il fatto rivela*” nella specifica fattispecie all'esame del giudice.

v) Infine la Corte svolge una precisazione che – come metteremo in luce di seguito – risulta di particolare importanza. Si afferma che – almeno quando si tratti di reati, come la ricettazione, che non implicano un programma criminoso dilatato nel tempo e purché non risultino commessi in forma organizzata – il giudice conserva “*la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal ‘modello’ che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato*” (§ 11, ultimo capoverso).

Motivate in questi termini le ragioni per le quali non è dato scorgere alcun profilo di irragionevolezza nella norma censurata, la Corte non si esime dal formulare – infine – un auspicio dal sapore ammonitorio nei confronti del legislatore. Si invita infatti quest'ultimo a selezionare i delitti-presupposto della confisca in esame secondo *criteri restrittivi*, in modo da evitare tensioni sul piano delle garanzie. In particolare, si raccomanda che il catalogo di reati resti saldamente ancorato a “*tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente annettere il patrimonio ‘sproporzionato’ e ‘ingiustificato’ di cui l'agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta ‘sommersa’*”.

³ Così, testualmente, la sentenza in commento, al § 11. Nella giurisprudenza di legittimità: Cass. pen., sez. I, 16 aprile 2014, n. 41100; Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 2013, n. 35707; Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2012, n. 2634; Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 2001, n. 11049; Cass. pen., sez. V, 23 aprile 1998, n. 2469.

⁴ Il riferimento è a Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880.

4. Alcune riflessioni a prima lettura.

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale prende posizione circa la legittimità del modello di confisca per sproporzione, nel cui paradigma sono riconducibili sia la confisca allargata di cui all'art. 12-*sexies*, sia la confisca di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011. Lo fa – tuttavia – adottando una lettura della norma che presenta *profili innovativi* di grande interesse, come cercheremo di evidenziare di seguito. Lo fa – inoltre – lasciando trasparire un'evidente preoccupazione circa il *pericolo di abusi* cui l'attuale assetto legislativo rischia di condurre, e che ha imposto alla giurisprudenza di inoltrarsi in una campagna di costante esegesi correttiva, strenuamente volta a frenare l'entusiasmo del legislatore verso tali strumenti di contrasto patrimoniale della criminalità.

Basti pensare che negli ultimi cinque mesi il legislatore ha messo mano ben due volte al disposto dell'art. 12-*sexies*, prima con una incisiva riforma operata dal d.lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, e poi con la l. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha convertito in legge con modifiche il d.l. n. 16 ottobre 2017, n. 148⁵. In entrambi i casi, peraltro, l'intervento è andato nel senso dell'intensificazione e dell'estensione dell'ambito operativo della confisca allargata ivi disciplinata⁶.

Di questa tendenza prende atto la Consulta, auspicando – nelle ultime battute della sentenza, sopra riportate – un atteggiamento di maggiore *self restraint* da parte del legislatore nella selezione delle fattispecie “spia” di illeciti arricchimenti del loro autore.

4.1. Il giudizio in concreto demandato al giudice e il volto ‘processuale’ della sproporzione.

Venendo al cuore della sentenza, un primo profilo di rilevanza attiene al giudizio di uguaglianza-ragionevolezza che la Corte svolge per vagliare, e infine escludere, l'eterogeneità del “tipo”-ricettazione rispetto alle altre figure delittuose contemplate dalla norma, tra cui da sempre compaiono reati non del tutto in sintonia con l'ipotesi paradigmatica dell'associazione mafiosa, e in cui oggi sono inclusi reati di riciclaggio, di estorsione, di usura, reati contro la pubblica amministrazione; ma anche

⁵ L'art. 13-*ter* del d.l. 148/2017, introdotto in sede di conversione, ha reinserito nella lista dei reati-presupposto le figure criminose che erano state aggiunte dall'art. 5 del d.lgs. n. 202 del 2016 in attuazione della normativa UE, ma che erano state espunte in sede di riscrittura della disposizione ad opera dell'art. 31 della legge n. 161 del 2017. La versione dell'art. 12-*sexies* inserita dall'art. 13-*ter*, peraltro, aggiunge un inciso dopo la previsione dell'impossibilità di giustificare la provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, statuendo: “*salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge*”.

⁶ Sul punto si tornerà meglio *infra*. Per una più completa rassegna delle novità contenute nella riforma operata con la l. 161/2017, si consenta il rinvio a FINOCCHIARO S., [La riforma del codice antimafia \(e non solo\): uno sguardo d'insieme alle modifiche appena introdotte](#), in questa Rivista, fasc. 10/2017, p. 251 ss.

altri reati, gravi ma apparentemente ben più distonici rispetto alla *ratio* della norma, quali il disastro ambientale, la prostituzione e la pornografia minorile⁷.

A parere della Corte, volendo la norma colpire la ricchezza accumulata illecitamente, appare ragionevole che essa sia rivolta a un reato come la *ricettazione*, che offende il patrimonio e che è in astratto suscettibile di essere perpetrato (non solo, ma anche) in forma continuativa o professionale, in modo simile soprattutto al reato di riciclaggio. La ricettazione, dunque, non risulta eccentrica rispetto alla *ratio* della norma, che è proprio quella di colpire patrimoni di origine illecita, accumulati mediante la presunta commissione di reati *lato sensu* economici.

Eppure, a questa netta affermazione – che conduce diritto al rigetto della questione di costituzionalità – fa da contrappeso l’ulteriore osservazione della Corte (*supra* menzionata *sub v*), in base alla quale il giudice manterrebbe sempre la possibilità di verificare in concreto se il reato commesso, a causa delle sue caratteristiche oggettive o della personalità dell’autore, “*esuli in modo manifesto dal ‘modello’ che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato*”; ciò soprattutto quando si tratti di reati che non presuppongano un’innata dilatazione temporale, e che non siano commessi in forma organizzata (sent. § 11).

La Corte sembra così suggerire ai giudici remittenti la possibilità di una diversa *via d’uscita* nel caso di specie, proponendo un’*interpretazione orientata* della norma, in base alla quale essa non andrebbe applicata laddove il reato per cui è intervenuta condanna presenti *in concreto* delle caratteristiche tali da far ritenere palese che la sproporzione patrimoniale non sia dovuta a ulteriori attività delittuose commesse dal condannato.

L’interpretazione, per quanto coerente con la *ratio* della norma, potrebbe di primo acchito apparire incompatibile con il tenore letterale dell’art. 12-*sexies* il quale, prevedendo che la confisca “è sempre disposta”, configura un’ipotesi di confisca *obbligatoria*, che non lascia spazio a simili verifiche in concreto da parte del giudice. Potrebbe cioè affermarsi che, in questo modo, si trasformerebbe una misura obbligatoria in una confisca facoltativa, operazione senz’altro preclusa in virtù del principio di legalità e di riserva di legge.

A ben vedere, questa impressione è il frutto della diffusa convinzione che l’art. 12-*sexies*, in caso di condanna e mancata giustificazione, obblighi a confiscare *tutti i beni di valore sproporzionato* rispetto al reddito o all’attività svolta. Si è soliti affermare, infatti, che la sproporzione patrimoniale rappresenta un *presupposto oggettivo* della confisca, o – ma è lo stesso – che i “beni di valore sproporzionato” rappresentano

⁷ Continuano a rimanere invece inspiegabilmente esclusi i reati tributari, parimenti non compresi nel novero delle fattispecie indicate dall’art. 4 d.lgs. 159/2011 (sebbene all’evasore “seriale” la confisca di prevenzione venga comunque applicata ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto), e nel catalogo di reati-presupposto della responsabilità degli enti *ex* d.lgs. 231/2001, con le conseguenti ricadute problematiche in tema di applicazione della confisca, come attesta l’esperienza della sentenza *Gubert* (Cass. pen., Sez. Un., 30 gennaio 2014, n. 10561).

l'oggetto della confisca in esame⁸. È quindi opinione corrente, in dottrina e in giurisprudenza, che il *quid* confiscabile (o il *quantum*, in caso di confisca per equivalente) sia tutto ciò di cui il condannato risulta disporre per un valore ingiustificatamente sproporzionato al reddito o all'attività economica svolta. In questo modo si legge nella "sproporzione" un elemento *sostanziale* dell'istituto.

Ragionando in questi termini, ogni volta che si accerti la sproporzione patrimoniale in capo al soggetto condannato per uno dei reati-presupposto (e questi non ne giustifichi la provenienza), il giudice dovrebbe senz'altro applicare la confisca, non residuando margini per quell'accertamento in concreto suggerito dalla Consulta.

La conclusione cambia però radicalmente – e l'interpretazione della Corte diviene percorribile – laddove si adotti una diversa concezione di "sproporzione", a nostro parere molto più convincente.

L'art. 12-*sexies* potrebbe cioè essere letto come una norma che *obbliga* a confiscare non già *tutti i beni di valore sproporzionato* rispetto al reddito o all'attività svolta, come parrebbe suggerito dal suo tenore letterale, ma piuttosto *il denaro o i beni che costituiscono il profitto di reati*, e che dunque hanno origine delittuosa (e il soggetto non ha titolo di possedere). Rispetto a questo implicito *thema probandum*, la sproporzione costituirebbe un *indizio*: un fatto noto da cui desumere il fatto ignoto rappresentato dall'origine delittuosa del patrimonio.

Che l'oggetto della confisca *non* sia il "bene di valore sproporzionato", bensì il "bene di origine delittuosa" lo si evince in particolare dalla *ratio* della norma che, come conferma in vari punti la Corte, è quella di aggredire la ricchezza accumulata illecitamente, non già quella di sanzionare situazioni di oggettiva sproporzione⁹.

Il concetto di sproporzione andrebbe cioè inteso non già in termini di presupposto oggettivo *sostanziale* dell'istituto (e cioè come oggetto della confisca), bensì quale serio *indizio* richiesto dalla norma per accertare, sul piano *processuale*, la provenienza illecita dei proventi.

È proprio quest'ultima, innovativa impostazione che ci sembra essere accolta dalla Corte costituzionale.

In primo luogo, essa rappresenta l'unica interpretazione che – per le ragioni appena esaminate – è in grado di conciliare l'attribuzione della verifica in concreto del giudice con il tenore letterale dell'art. 12-*sexies*.

⁸ La qualificazione della sproporzione in termini di "presupposto oggettivo" della confisca si rinviene, ad esempio, in MENDITTO F., *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12-*sexies* l. n. 356/92*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 652 s. e 661 ss.

⁹ Tra i vari passaggi della sentenza che si potrebbero richiamare, si può citare quello in cui la Corte individua il fondamento storico della confisca allargata nei termini seguenti: "*La formulazione della norma fu motivata con la necessità di creare un nuovo strumento che fosse in grado, per un verso, di realizzare le medesime finalità che si volevano raggiungere con la disposizione dichiarata illegittima [l'art. 12-*quinquies*] (permettere, cioè, dinanzi ad una situazione di evidente sproporzione tra beni e reddito, di aggredire, nel corso del processo penale per reati di criminalità organizzata o a questi collegati, i patrimoni illecitamente costituiti)*". L'inciso è perspicuo: la confisca vuole permettere di aggredire i "patrimoni illecitamente costituiti" (oggetto dell'ablazione) quando si sia dinanzi a una "situazione di evidente sproporzione" (circostanza da cui dedurre l'illecita costituzione del patrimonio).

Inoltre, proprio là dove si afferma la facoltà per il giudice di soppesare le circostanze concrete e la personalità dell'autore, la Corte fa riferimento alla possibilità che tali elementi valgano a delineare un fatto che non sia in grado di “fondare la presunzione di illecita accumulazione” (§ 11).

Ancora, in un precedente passaggio della sentenza, si afferma che “la norma denunciata riconnette, dunque, a due elementi – la qualità di condannato per determinati reati e la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica – la presunzione che il patrimonio stesso derivi da attività criminose che non è stato possibile accertare” (§ 7).

La qualità di condannato e la sproporzione sono quindi definiti espressamente dalla Corte come elementi a cui è riconnessa la *presunzione* che il bene abbia origine delittuosa, e non già quali presupposti oggettivi autonomi in presenza dei quali diviene obbligatoria la confisca.

Un'ulteriore conferma si rinviene laddove la Corte ribadisce che la norma prevede una *presunzione relativa di illecito arricchimento*, con cui s'intende superare i problemi di prova *diretta* del nesso di pertinenzialità, che sono invece insiti nell'accertamento volto all'applicazione della confisca prevista dal codice penale (§ 6 e 11).

Meccanismo presuntivo, quest'ultimo, in linea con gli standard previsti dalla direttiva 42/2014/UE che, all'art. 5, nel prevedere in capo agli Stati poteri estesi di confisca, qualifica espressamente il fatto della sproporzione come uno degli “*elementi di prova*” di cui il giudice può disporre per convincersi che i beni derivino da condotte criminose.

Sul punto, peraltro, potrebbe destare perplessità l'affermazione della Corte per cui la confisca italiana si caratterizza per un “*diverso e più ridotto standard probatorio*” rispetto a quello previsto dalla direttiva (§ 7). In realtà, la Corte sembra in questo caso semplicemente rilevare che, nel nostro ordinamento, la “sproporzione” è considerata non già come uno dei ‘fatti specifici’ e degli ‘elementi di prova’ dai quali il giudice può trarre la convinzione che i beni da confiscare derivino da condotte criminose, bensì come l'*unico* su cui si fondare quel convincimento. Sembra sottolinearsi quindi una differenza, per così dire, ‘quantitativa’ dello standard, senza affatto negare la qualità *processuale* del concetto di sproporzione, che rimane appunto “elemento di prova” e che, proprio in quanto *unico* elemento, va sottoposto a un rigoroso accertamento in concreto circa la sua pregnanza nel caso di specie.

Infine, può osservarsi che la tesi della natura processuale del concetto di sproporzione può trovare applicazione anche nella previsione dell'omologa forma confisca *misura di prevenzione*, modello sul quale è stata forgiata storicamente la confisca allargata¹⁰. In relazione alla confisca di prevenzione, peraltro, la conclusione è resa ancor più agevole dal fatto che l'art. 24 cod. antimafia individua *espressamente* l'oggetto della confisca nel “frutto” e nel “reimpiego” di attività illecite. Anche in tale

¹⁰ Sulla sostanziale analogia funzionale di queste due forme di confisca si tornerà *infra*, § 4.3.

confisca, dunque, il *thema probandum* è rappresentato dall'origine delittuosa dei proventi, mentre la sproporzione costituisce il meccanismo di prova *indiretta* di quella provenienza illecita, utilizzabile in alternativa alla prova *diretta* che il bene "risulti" essere il frutto o il reimpiego di attività criminose¹¹.

4.2. La qualificazione del concetto di 'sproporzione'.

Nello stesso senso depone la condivisione da parte della Consulta di quegli accorgimenti, forgiati dalla giurisprudenza, volti a specificare le modalità di accertamento della "sproporzione", prevedendo limiti che possano rendere giustificabile, e quindi anche ragionevole al metro dell'art. 3 Cost., la deroga legislativa alle normali regole di accertamento del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato da cui deriva.

Infatti, la principale critica che viene mossa in dottrina all'utilizzo di tale meccanismo presuntivo attiene al carattere "*neutro*" del concetto di sproporzione: si osserva cioè che questo elemento sarebbe inidoneo, di per sé, a dimostrare l'origine delittuosa del bene, perché esso è muto circa la derivazione del patrimonio da attività criminali¹². In questo modo la confisca finirebbe per estendersi a beni di origine lecita, acquistando di conseguenza connotati punitivi, in attrito con gli standard garantistici richiesti dalla CEDU e dalla Costituzione¹³.

¹¹ Duplice, infatti, non ci sembra essere l'*oggetto* della confisca di prevenzione (che è solamente la ricchezza di origine illecita, sotto forma di frutto o reimpiego), bensì il *meccanismo probatorio* con il quale si permette di dimostrare quell'*oggetto*: prova *indiretta-presuntiva* della sproporzione, oppure prova *diretta* che i beni "risultino" di origine illecita. Quanto all'espressione "risultino", utilizzata nell'art. 24 c.a., va peraltro considerato che essa è oggi intesa nel senso di richiedere un elevato standard di prova indiziaria *ex art. 192 c.p.p.* (indizi gravi, precisi e concordanti). In questo senso si sono espresse da ultimo le Sezioni Unite Spinelli (Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880, su cui v. anche *infra*), recependo su questo punto un indirizzo della dottrina. Ci riferiamo in particolare alla posizione da tempo sostenuta da MAUGERI A. M., *La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un'actio in rem?*, in AA.VV., *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125)*, Torino, 2008 e ID., *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001. Nello stesso senso, ASTARITA S., *Presupposti e tipologia delle misure applicabili*, in Furfaro S., *Misure di prevenzione*, 2013 in *Diritto e procedura penale*, collana diretta da Gaito A., Romano B., Ronco M., Spangher G., p. 392; e MANGIONE A., *Le misure di prevenzione*, in Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte generale – III. La punibilità e le conseguenze del reato*, Torino, Utet, 2014, p. 470 s.

¹² Cfr. BALSAMO A., CONTRAFATTO V., NICASTRO G., *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Giuffrè, Milano, 2010; nonché MANGIONE A., *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001.

¹³ Cfr. BALSAMO A., *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla qualificazione delle misure di prevenzione patrimoniali*, all'interno di Balsamo A., Contrafatto V., Nicastro G., *"Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata"*, Milano, 2010, p. 280 ss. Cfr. anche D'ASCOLA V. N., *Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell'ordinamento al fatto-reato e come strumento di controllo delle manifestazioni sintomatiche di pericolosità*, in *La giustizia patrimoniale penale* a cura di BARGI A., CISTERNA A., all'interno di *Diritto e procedura penale*, collana diretta Gaito A., Romano B., Ronco M., Spangher G., I, p. 173 ss.; MAZZA O., *La decisione di confisca dei beni sequestrati*, in di FURFARO S., *Misure di prevenzione*, in *Diritto e procedura penale*, collana diretta da Gaito A., Romano B., Ronco M.,

La Consulta, dunque, dà atto di come la giurisprudenza – tanto in tema di confisca allargata, quanto di confisca di prevenzione – si sia progressivamente sforzata di “qualificare” il concetto di sproporzione, colorandone il contenuto in modo tale da superare l'apparente carattere neutro che lo contraddistingue, in un'ottica ultima di tutela del diritto di difesa.

La prima via per la quale si è indirizzata tale opera di qualificazione – consolidatasi soprattutto a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite *Montella* del 2003¹⁴ – è quella di richiedere un accertamento della sproporzione in relazione all'acquisto di *ogni singolo bene* di cui quel patrimonio si compone, anziché in riferimento al patrimonio come complesso unitario. Il giudice, oggi, nell'operare il raffronto con il reddito e le attività economiche svolte, non si limita infatti a una valutazione globale e omnicomprensiva del patrimonio della persona, ma fa riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta entrati a far parte del patrimonio del soggetto.

L'ulteriore strada percorsa da una parte della giurisprudenza di legittimità, e sposata oggi dalla Corte costituzionale, è quella della c.d. “ragionevolezza temporale”: si esclude cioè la confiscabilità di beni acquistati dal condannato in un momento (anteriore o successivo) molto distante dal reato accertato giudizialmente¹⁵.

Come si è sopra accennato, tale delimitazione temporale sarebbe “corrispondente, mutatis mutandis, a quella che le stesse Sezioni unite hanno ritenuto operante con riferimento alla misura affine della confisca di prevenzione antimafia” di cui all'attuale art. 24 d.lgs. 159/2011.

Il riferimento è alla pronuncia delle Sezioni Unite *Spinelli* del 2015¹⁶, con cui è stato ricomposto un annoso dibattito giurisprudenziale circa la necessità, o meno, di accertare che l'acquisto del bene da confiscare sia avvenuto in un periodo corrispondente a quello di pericolosità sociale del soggetto, e cioè quando questi risultava dedito all'attività delittuosa indiziata¹⁷.

Spangher G., 2013, p. 480 ss.

¹⁴ Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 17 dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 2004), n. 920, *Montella*. In dottrina, cfr., *ex pluribus*, ASTARITA S., *Presupposti e tipologia delle misure applicabili*, cit., p. 394.

¹⁵ Cfr. nella sentenza § 11. I riferimenti nella giurisprudenza di legittimità sono quelli già sopra citati: Cass. pen., sez. I, 16 aprile 2014, n. 41100; sez. IV, 7 maggio 2013, n. 35707; sez. I, 11 dicembre 2012, n. 2634; sez. I, 5 febbraio 2001, n. 11049; sez. V, 23 aprile 1998, n. 2469.

¹⁶ Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Pres. Santacroce, Rel. Bruno, Ric. *Spinelli*, con nota – tra gli altri – di MAIELLO V., *La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite: natura e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 722 ss.; e di CISTERNA A., *La confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione continua a essere assimilata alle misure di sicurezza*, in *Guida dir.*, n. 18/2015, p. 76; e di MAUGERI A. M., *Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitizde della Corte EDU sul civil forfeiture (in relazione alla confisca di prevenzione)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 945; e di MAZZACUVA FR., *Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, n. 4/2015; nonché di DI LELLO FINUOLI M., «Tutto cambia per restare infine uguale». *Le Sezioni Unite confermano la natura preventiva della confisca ante delictum*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3520 ss.

¹⁷ Per l'orientamento che richiedeva tale accertamento, cfr. ad esempio Cass. pen., sez. I, 4 luglio 2007, n. 33479; Cass. pen., sez. V, 23 marzo 2007, n. 18822. Per l'orientamento opposto, cfr. Cass. pen., 21 aprile 2011, n. 27228; Cass. pen., 9 febbraio 2011, n. 6977; Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2009, n. 34456; Cass., sez.

La tesi della ragionevolezza temporale sembra saldarsi coerentemente con la valorizzazione operata dalla Consulta della *funzione connotativa del reato-presupposto*, quale *spia* di un ulteriore arricchimento illecito del soggetto. Così, pur non essendo richiesto l'accertamento di un nesso di *pertinenzialità* tra il bene e uno specifico reato di cui si abbia la prova, la misura ablatoria in esame si giustifica proprio per la necessità di sottrarre al reo la ricchezza che questi ha accumulato grazie alle condotte illecite che si presume abbia commesso in un contesto temporale simultaneo alla commissione del reato-spia.

Tuttavia, ci sembra di poter rilevare come non sia in realtà possibile una piena equiparazione tra l'operazione di delimitazione temporale ammessa in sede di prevenzione, da ultimo dalla sentenza *Spinelli*, e in sede di confisca allargata *ex art. 12-sexies*, qui in esame. Non a caso diverse sono le locuzioni utilizzate nei rispettivi settori: "correlazione" temporale, nel primo caso, "ragionevolezza" temporale, nel secondo.

Invero, in sede di *prevenzione* l'attività delittuosa generatrice del provento confiscabile, seppur non provata con standard penalistici, è nondimeno individuata attraverso un *accertamento indiziario* (indizi di c.d. pericolosità generica o qualificata di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/2011). Ciò consente una *collocazione cronologica* di quell'attività, e quindi la verifica da parte del giudice che l'acquisto del bene da confiscare sia avvenuto in *quel* medesimo contesto temporale, e sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, o all'attività svolta, in *quel* periodo. Per questo ha senso di parlare di "correlazione" tra tempo dell'acquisto e pericolosità sociale del soggetto, nei termini espressi dalla sentenza *Spinelli*.

Al contrario, in sede di *confisca allargata*, una volta intervenuta la condanna per il reato-spia, l'attività delittuosa lucrativa ulteriore, che si presume essere stata commessa dal reo, rimane del tutto sommersa nell'oscurità: essa non rientra nell'oggetto del processo penale sulla responsabilità dell'imputato, né deve essere in alcun modo accertata dal giudice dell'esecuzione che applica la confisca, neppure nella debole forma indiziaria richiesta dal codice antimafia. Ne discende l'impossibilità di *correlare* il momento dell'acquisto con il momento in cui si presume essere stato commessa l'attività delittuosa da cui il bene deriverebbe. Non resta così che richiedere che non si vada a scavare troppo lontano dal momento di commissione del reato presupposto (unico fatto illecito noto), secondo canoni di "ragionevolezza".

Sotto questo profilo dunque, si palesa il minor standard garantistico offerto dalla confisca allargata rispetto alla confisca di prevenzione. Una minore garanzia per

II, 22 aprile 2009, n. 20906; Cass. pen., 15 dicembre 2009, n. 2269; Cass. 29 maggio 2009, n. 35466; Cass. pen., sez. I, 4 giugno 2009, n. 35175; Cass., sez. I, 11 dicembre 2008, n. 47798; Cass. pen., 8 aprile 2008, n. 21717; Cass. pen., 23 gennaio 2007, n. 5248; Cass. pen., sez. I, 5 ottobre 2006, n. 35481. In dottrina, sul tema, cfr.: MAUGERI A. M., *Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma introdotta dal decr. N. 92/2008): la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte*, in *Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il "pacchetto sicurezza"*, a cura di Cassano, Bari, 1999, 39 ss.; MAUGERI A. M., *Dalla riforma delle misure di prevenzione alla confisca generale dei beni contro il terrorismo*, in *Il "Pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, a cura di Mazza-Viganò, Torino, 2009, 425; nonché PIVA D., [La proteiforme natura della confisca antimafia dalla dimensione interna a quella sovranazionale](#), in questa Rivista, 13 novembre 2012.

compensare la quale la Corte costituzionale si trova costretta a operare la sopra richiamata valorizzazione del carattere effettivamente significativo del reato-spia accertato giudizialmente, che il giudice viene oggi chiamato a vagliare *in concreto*, con riferimento al tipo di fattispecie delittuosa per cui è intervenuta la condanna e al tipo di pericolosità sociale che il fatto e il reo esprimono.

4.3. Conclusione: verso uno statuto garantistico unitario per la confisca allargata e la confisca di prevenzione?

Un ultimo cenno, a questo punto, va rivolto alla ormai innegabile analogia di *ratio* e di schema applicativo che lega le due forme di confisca, allargata e di prevenzione.

Fuorviante ci sembra infatti l'assunto in base al quale la demarcazione tra i due istituti sarebbe segnata dal fatto che la confisca c.d. allargata, a differenza di quella di prevenzione, consegue a una *condanna penale* per il reato. Tale condanna, infatti, nel giudizio sull'applicazione della confisca, rappresenta un mero fatto (noto) che, unito al dato della sproporzione, rende azionabile un meccanismo presuntivo con cui si giunge a ritenere sussistente il fatto (ignoto), rappresentato dalla commissione di altri reati generatori di proventi illeciti.

La misura allargata colpisce così proventi di reati mai dimostrati, neppure in via indiziaria.

È la stessa Corte d'altronde a riconoscere – oggi con una trasparenza che non ci risulta avere precedenti – che ai fini della confisca allargata si presume “*che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone*” (§ 6). Una presunzione che sappiamo essere relativa, poiché è sempre superabile mediante una giustificazione dell'origine dei beni. Ma una presunzione che nondimeno rende possibile un'ablazione svincolata da qualsivoglia dimostrazione dell'esistenza della condotta lucro-genetica¹⁸. La qualificazione come confisca *praeter probationem delicti*, tradizionalmente affibbiata alla misura di prevenzione, si attaglia in questo senso perfettamente anche alla confisca allargata di cui all'art. 12-*sexies*.

L'assimilazione funzionale delle due confische appare ancor più evidente alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi.

Da un lato occorre infatti considerare come la categoria della c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1 del codice antimafia sembri destinata a un'imminente espunzione dai presupposti applicativi della confisca di prevenzione, quale indiretta ricaduta della sentenza *de Tommaso*¹⁹, lasciando residuare quella di c.d. pericolosità

¹⁸ Oggetto di ablazione non è (solo) ciò che deriva dal reato per cui è intervenuta la condanna, bensì (anche) ciò che si presume provenire da ulteriori reati non provati in alcun processo e, rispetto ai quali, la pubblica accusa non ha alcun onere probatorio, neppure generico.

¹⁹ C.edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, *de Tommaso c. Italia*, su cui cfr. MAUGERI A. M., [Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea condanna l'Italia per la mancanza di qualità](#)

qualificata di cui all'art. 4 d.lgs. 159/2011, il cui catalogo presenta spiccate assonanze con quello dell'art. 12-*sexies*.

Dall'altro, è difficile ignorare come il legislatore stia indirizzando la propria spinta riformatrice delle due misure lungo un unico binario. A seguito dell'intervento operato con la legge n. 161/2017, ad esempio, si è individuata quale sede naturale di applicazione della confisca allargata il procedimento di esecuzione (comma 4-*sexies* dell'art. 12-*sexies*), alla cui disciplina rinvia il codice antimafia, quale regola di *default* (art. 7, comma 9 d.lgs. 159/2011). Per entrambe le misure, la stessa riforma ha previsto una medesima trattazione prioritaria (art. 132-*bis* disp. att. c.p.p. e art. 34-*ter* d.lgs. 159/2011). Si potrebbe poi menzionare l'analogia di disciplina in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro (comma 4-*bis* dell'art. 12-*sexies*), o la possibilità di procedere anche in caso di morte della persona (comma 4-*octies* dell'art. 12-*sexies*). Nonché, da ultimo, la previsione della possibilità di applicare la confisca allargata in assenza di una formale condanna, ossia in sede di proscioglimento per prescrizione o amnistia (comma 4-*septies* dell'art. 12-*sexies*)²⁰.

Il ritratto del diritto vivente appena tracciato mette in luce, allora, l'opportunità di giungere a una soluzione *unitaria* in termini di qualificazione della *natura giuridica* degli istituti, e quindi di garanzie costituzionali e convenzionali conseguentemente applicabili.

Si potrebbe così meglio valutare l'effettiva opportunità di mantenere la convivenza di entrambe le forme di confisca, o piuttosto trasfonderle in un unico modello di "confisca per sproporzione". Laddove si ritenga di mantenere distinti gli istituti, sarebbe comunque opportuno potenziare i meccanismi di coordinamento tra gli stessi, al fine di evitare duplicazioni nell'apprensione dei proventi, le quali connoterebbero in senso sproporzionatamente *punitivo* la misura, permettendo ad essa di colpire il patrimonio della persona per un ammontare superiore al valore *netto* del suo *effettivo arricchimento*. L'acquisto di tale carattere punitivo striderebbe con la *ratio* della confisca ed esporrebbe la stessa a seri dubbi di legittimità rispetto a parametri costituzionali e convenzionali, primo fra tutti quello di presunzione di non colpevolezza, che risulta *ictu oculi* inconciliabile con una "pena" applicata in assenza di prova piena del reato.

Una qualificazione unitaria delle confische in esame potrebbe allora svincolarsi anche dalla rigida dicotomia tra *misura di sicurezza* (natura che la giurisprudenza ad oggi prevalente attribuisce alla confisca allargata e, nella sostanza, anche alla confisca

della "legge", ma una rondine non fa primavera, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 15 ss.; MENDITTO F., [La sentenza de Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione](#), in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 127 ss.; VIGANÒ F., [La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali](#), in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 160 ss.; FINOCCHIARO S., *Le misure di prevenzione italiane, sul banco degli imputati a Strasburgo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017/2, p. 881 ss.

²⁰ Questa confisca viene applicata all'interno di una sentenza che proscioglie l'imputato, sebbene la norma richieda l'esistenza di una precedente condanna in uno dei gradi di giudizio e il previo accertamento della responsabilità dell'imputato: responsabilità che è, ad ogni modo, riferita a quell'unico reato provato, e non a tutti gli altri che si presumono commessi e che non sono nemmeno menzionati nel provvedimento.

di prevenzione)²¹, e *pena* (natura che la dottrina maggioritaria sembra rinvenire in questi istituti)²², nella direzione di una considerazione di entrambe le misure come *forme legittime di estinzione del diritto di proprietà*.

Si tratterebbe, insomma, di strumenti specificamente volti a decurtare dal patrimonio della persona quella parte di ricchezza accumulata illecitamente, rispetto alla quale il privato non può vantare alcun titolo di acquisto lecito²³.

²¹ La confisca allargata viene infatti qualificata dalla giurisprudenza prevalente come “misura di sicurezza atipica”: cfr. Cass. pen., Sez. Un., 30 maggio 2001 (dep. 17 luglio 2001), n. 29022, *Derouach*; Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 2002 (dep. 15 febbraio 2002), n. 6301, *Amelio*; Cass. pen., sez. I, 13 maggio 2008 (dep. 28 maggio 2008), n. 21357, *Espósito*. Anche alla confisca di prevenzione di cui al codice antimafia è stata da ultimo riconosciuta *natura assimilabile alle misure di sicurezza*, affermandone l’applicabilità retroattiva secondo le regole di cui all’art. 200 c.p.: cfr. Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, *Spinelli*, già sopra citata, nonché precedentemente, Cass. pen., Sez. Un., 3 luglio 1996, n. 18, *Simonelli*, seguita dalla successiva giurisprudenza prevalente, con l’eccezione della sentenza *Occhipinti*: Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2012 (dep. 25 marzo 2013), n. 14044 con nota – *ex multis* – di MAUGERI A. M., *La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente sanzionatoria” e si applica il principio di irretroattività: una sentenza “storica”?*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 4/2013, p. 353 ss.; di CORTESI M. F., *La Cassazione riconosce alle misure di prevenzione patrimoniali una natura “oggettivamente sanzionatoria”*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 37 ss.

²² Cfr., tra i molti, ALESSANDRI A., *Confisca*, in *Dig. disc. pen.*, III, 1994, 46; FONDAROLI D., *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna, 2007, p. 191; FORNARI L., *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, 1997, p. 70 ss.; MAIELLO V., *Confisca, CEDU e Diritto dell’Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, fasc. 3-4/2012, 54; MANES V., *L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in AA.VV., *Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie*, 2016, 144 (e in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1277); MANGIONE A., *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001, p. 390 ss.; MAUGERI A. M., *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, p. 525 ss. Nonché COMUCCI P., *Il sequestro e la confisca nella legge antimafia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 85; MANGANO P., *La confisca nella legge 13 settembre 1982 n. 646 ed i diritti dei terzi*, in *Indice pen.*, 1987, p. 653.

²³ In quest’ottica lo statuto garantistico di riferimento potrebbe essere individuato non nelle disposizioni tipicamente attinenti alla *matière pénale*, bensì negli artt. 41 e 42 Cost. e nell’art. 1 Prot. add. Cedu, nonché, a livello processuale, negli artt. 111 Cost. e 6 § 1 Cedu. Il tema della natura giuridica di queste confische merita una analisi approfondita che non è possibile svolgere in questa sede. Possiamo però limitarci a segnalare come un ragionamento sulla funzione della confisca quale strumento *lato sensu* civilistico-ripristinatorio, volto a far cessare il diritto di proprietà su beni che non abbiano un valido titolo di acquisto, in quanto presuntivamente derivanti da attività delittuose, è da tempo condotto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e inizia ormai a emergere anche in dottrina. In questo senso, cfr. le riflessioni svolte nella propria tesi dottorale da TRINCHERA T., *Lo statuto costituzionale e convenzionale della confisca della ricchezza illecita*, 2016. Una simile impostazione è stata inoltre prospettata da FIANDACA G., *Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali ed europee e il sistema penale italiano*, in AA.VV., *Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie*, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Giuffrè, Milano, 2016, p. 16. L’assunto per cui il reato non può essere considerato un valido titolo di acquisto della proprietà si rinviene peraltro anche in MAUGERI A. M., *Confisca*, in *Enc. dir. – Annali*, VIII, 2015, 203 s., e viene preso in considerazione, seppur in termini parzialmente critici, da MAZZACUVA FR., *Il recupero dei capitali illeciti: un vero ‘terzo binario’?*, in *Ricchezza illecita ed evasione fiscale. Le nuove misure penali nella prospettiva europea*, a cura di A. Gullo-Fr. Mazzacuva, ed. Cacucci, 2016, p. 61; nonché ID., *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Giappichelli, 2017.